



COMUNE DI LABICO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
68	12/10/2026

AREA 4 - POLIZIA LOCALE

AREA 4 - POLIZIA LOCALE

OGGETTO:	ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA DEL MERCATO PER LAVORI DI RIPRISTINO E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE PER IL GIORNO 19 OTTOBRE 2026.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA - POLIZIA LOCALE

CONSIDERATO che Piazza del Mercato, ubicata nel centro abitato del Comune di Labico, è un'area adibita alla sosta dei veicoli a servizio dei residenti, dei visitatori e delle attività del centro;

ACCERTATO che la segnaletica stradale orizzontale all'interno di detta piazza si presenta attualmente fortemente usurata, scolorita e non chiaramente visibile;

RITENUTO necessario ed indifferibile provvedere al completo rifacimento della tracciatura orizzontale, al fine di garantire la sicurezza della circolazione interna all'area, il riordino della sosta ed il decoro urbano;

VALUTATO che, per consentire l'esecuzione delle lavorazioni a regola d'arte, la pulizia della sede stradale e la rapida essiccazione delle vernici, occorre sgomberare integralmente la piazza dai veicoli in sosta ed interdirne l'accesso per il tempo strettamente necessario;

VISTO l'art. 5, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada), in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari della strada mediante motivate ordinanze e resi noti al pubblico con i prescritti segnali;

VISTO il combinato disposto dell'art. 6, comma 4, lettera f) e comma 5 e 7, e dell'art. 7, comma 1 lett. a) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i in base ai quali il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

VISTO l'art. 39 del D.lgs. n. 285/1992 e l'articolo 83 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), con particolare riferimento ai commi 9 e 13 del citato articolo 83;

VISTO il D.M. 10/7/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

VISTO Il Decreto Sindacale n. 3 del 05/01/2026 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area IV- Polizia Locale;

ORDINA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, **per il giorno 19 ottobre 2026, dalle ore 12:00 e comunque fino al termine delle esigenze operative:**

L'istituzione del **Divieto temporaneo di sosta e transito, in Piazza del Mercato** per tutte le categorie di veicoli;

DISPONE

L'Ufficio tecnico Comunale è incaricato dell'installazione della prescritta segnaletica stradale temporanea di divieto di sosta, da posizionarsi con un preavviso di almeno 48 ore prima dell'inizio dell'efficacia del divieto. L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alla regolarità della posa in opera della segnaletica stessa.

Sono esentati dai divieti di cui alla presente ordinanza i soli mezzi d'opera e le macchine operatrici impegnati nella tracciatura della segnaletica, nonché i veicoli di soccorso, emergenza e Polizia per interventi indifferibili.

La presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune di Labico e con la divulgazione attraverso il sito web istituzionale dell'Ente in ottemperanza degli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i;

Le violazioni della presente Ordinanza saranno sanzionate ai sensi delle vigenti norme del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992);

Il Corpo di Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 sono incaricati dell'osservanza e dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR LAZIO ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, entro 120 giorni. Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.lgs. n. 285/1992, contro i provvedimenti che autorizzano o impongono l'apposizione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni

IL RESPONSABILE
emiliano cappella / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente